

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 463/RE DEL 07 LUGLIO 2023

Pratica n. 1052-RE del 07/07/2023

STRUTTURA PROPONENTE		AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA		
CODICE CRAM	DG.007.01.7H	Ob.Funz.: B01GEN	CIG:	CUP:

OGGETTO	Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota 666, sita in Comune di Tuscania, assegnata al sig. Pietrangeli Primo, ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.
----------------	--

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE (nome e cognome)	RESPONSABILE P.O. Dr.ssa Daniela Moscatelli	DIRIGENTE DI AREA Dr. Vincenzo Rosario Robusto
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (nome e cognome)		

CONTROLLO FISCALE							
ISTRUTTORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
ISTRUTTORE (nome e cognome)			P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE (Dott.ssa Sandra Cossa)		DIRIGENTE DI AREA (Dott.ssa Elisabetta Caldani)		

PUBBLICAZIONE	
PUBBLICAZIONE N° 463/RE	DELL'ALBO DELL'AGENZIA DATA, lì 07/07/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**N. 463/RE DEL 07 LUGLIO 2023**

OGGETTO: Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agencia sulla quota 666, sita in Comune di Tuscania, assegnata al sig. Pietrangeli Primo, ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agencia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agencia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agencia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 Giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agencia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 luglio 2022, n. 73/RE, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale facenti funzioni di ARSIAL l'Avv. Maria Raffaella Bellantone;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale f.f. 17 Agosto 2022, n. 690/RE, con la quale è stata disposta l'assunzione del Dott. Vincenzo Rosario ROBUSTO, nel ruolo del personale dirigenziale dell'Agencia ARSIAL a tempo pieno e indeterminato ed è stato conferito al medesimo l'incarico di dirigente dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure CONSIP e MEPA, per la durata di anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili, secondo le esigenze dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente;
- VISTA la Legge Regionale 30 Marzo 2023, n. 1 – Legge di stabilità regionale 2023;
- VISTA la Legge Regionale 30 Marzo 2023, n. 2, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Lazio 2023-2025;
- VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 08/CS/RE del 17 Marzo 2023, avente ad oggetto: "Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2023/2025";
- VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO che, l'Ente Maremma, ai sensi delle leggi di riforma 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841 e s.m.i., allora vigenti, ha provveduto ad assegnare, i terreni espropriati, con contratto di vendita, con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità e con riservato dominio a favore dell'Ente sino all'integrale pagamento del debito contrattuale, a soggetti in possesso dei previsti requisiti indicati all'art. 16 della legge 230/1950;
- PRESO ATTO del Regolamento Regionale del 20 maggio 2009, n. 7, recepito con deliberazione Arisial n. 507 del 24 luglio 2009, il quale all'art. 4, disciplina la

cessazione del regime del riservato dominio gravante ancora oggi sui terreni dati in assegnazione ai sensi delle leggi di Riforma Fondiaria;

CONSIDERATO che, l'Agencia, su istanza degli assegnatari e/o degli aventi titolo, al fine di rilasciare l'atto autorizzativo alla cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agencia, tuttora ancora presente sui fondi assegnati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, procede ad esaminare ed accertare il rispetto degli obblighi contrattuali intervenuti tra l'Ente ed i singoli assegnatari;

CONSIDERATO che, l'accertamento dell'esaurirsi del rapporto di assegnazione per la scadenza del trentennio dalla prima assegnazione con la decadenza dei vincoli di destinazione, indisponibilità ed indivisibilità non implica esercizio di potestà discrezionale ma solo il riconoscimento del sussistere delle condizioni previste dall'art. 10 della Legge 386/1976;

VISTO il parere legale prot. 416 del 16 febbraio 2023, redatto a cura dell'Area Affari Legali e Gestione Contenzioso come riscontro alla nota dell'Area Patrimonio, prot. 271 del 01 febbraio 2023 afferente le materie giuridiche relative alle cancellazioni del vincolo di riservato dominio;

ATTESO che, con atto a rogito avv. Giambattista Ghi, notaio in Toscana, del 21 novembre 1954, repertorio n. 1867, registrato a Viterbo il 7 dicembre 1954, al n. 1715, vol. 188, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 10 dicembre 1954, al n. 6132 del Registro Particolare, l'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco-Laziale, con sede in Roma, ha assegnato e venduto, con patto di riservato dominio, al sig. Pietrangeli Primo, nato a Toscana, un appezzamento di terreno sito in Comune di Toscana, località Formicone, contraddistinto nella ripartizione interna dell'Ente come **quota 666** della superficie catastale di circa ha 02.06.20, effettiva di circa ha 02.64.40, distinto in catasto, all'epoca del rogito, alla Sezione 15°, con i mappali 32/1/l - 29/e confinante con le quote 665-667-676-678. Il godimento del fondo competeva all'assegnatario a partire dal 1 settembre 1954;

ATTESO che con atto di rettifica, a rogito avv. Giambattista Ghi, notaio in Toscana del 26 giugno 1955, repertorio n. 2500, registrato a Viterbo in data 11 luglio 1955, al n. 74, Volume 189, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo in data 23 luglio 1955, al n. 4219 di Formalità, le parti intervenute, ovvero l'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco-Laziale ed il sig. Pietrangeli Primo, fermo restando tutte le altre clausole e condizioni e modalità del citato atto di assegnazione, convengono di comune accordo a modificare la data di scadenza del pagamento della prima rata annuale per la quota di terreno fissata al 31 agosto 1955 e la data di godimento della quota fissata per il giorno 1 settembre 1954 così come indicato nell'atto repertorio 1867 del 21 novembre 1954 stabilendo che le date devono essere rispettivamente fissate per il 31 agosto 1954 e per il 1 settembre 1953;

ATTESO che con atto a rogito dr. Gilberto Colalelli, notaio in Roma del 13 aprile 1973, repertorio n. 14360, registrato a Roma il 20 aprile 1973, al n. 7699, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo in data 5 maggio 1973, al n. 4558 del Registro particolare, l'Ente Maremma, in attuazione della Legge 29 maggio 1967, n. 379, in deroga all'art. 18 della Legge 12 maggio 1950, n. 230 e in adempimento della deliberazione n. 2075/CE/A del 18 dicembre 1972, ha concesso, al summenzionato Pietrangeli Primo, il riscatto anticipato del prezzo di assegnazione della quota 666, sita in Comune di Toscana, località Formicone,

distinta in catasto, all'epoca del rogito, al foglio 126, particella 34 per la superficie complessiva di circa ha 02.64.00;

PRESO ATTO che, con atto dr. Luigi Annibaldi, notaio in Canino del 24 marzo 1980, repertorio n. 169, debitamente registrato e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo in data 8 aprile 1980, al n. 2955 di formalità, il sig. Lilloni Giovanni, nato a Tuscania il 19 settembre 1930, in regime di comunione legale dei beni con il coniuge sig.ra Valentini Isabella Francesca, nata a Tuscania il 13 marzo 1937, acquistava dalla sig.ra Gasbarri Matilde, nata a Tuscania l'11 novembre 1923, unitamente a maggior consistenza, la piena proprietà del terreno in Tuscania censito al foglio 126, particella 34. Alla sig.ra Gasbarri Matilde detto immobile era pervenuto per successione al proprio coniuge sig. Pietrangeli Primo, nato a Tuscania in data 1 gennaio 1920 e deceduto il 14 luglio 1973, dichiarazione di successione registrata presso l'Ufficio del Registro di Viterbo in data 14 gennaio 1974, al n. 94, Volume 2280;

CONSTATATO che a seguito del decesso del sig. Lilloni Giovanni, avvenuto in data 9 giugno 1993, con dichiarazione di successione n. 17/918, registrata all'Ufficio del Registro di Viterbo in data 30 dicembre Civitavecchia 1993, sono stati indicati eredi del de cuius i figli Lilloni Gianluigi e Lilloni Enrico, nonché il coniuge la sig.ra Valentini Isabella Francesca tutti precedentemente generalizzati, ciascuno per la propria quota parte. La sig.ra Valentini, ha rinunciato all'eredità con atto registrato a Viterbo il 19 ottobre 1993, al n. 3622, serie 1, (dichiarazione di successione presentata all'Agenzia delle Entrate di Viterbo il 7 giugno 1995, al n. 17, volume 918, trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo in data 23 aprile 1996, al n. 5263 di formalità). La predetta eredità è stata accettata con beneficio d'inventario dai sigg.ri Lilloni Enrico e Gianluigi con atto a rogito notaio Ludovico Perna di Tuscania in data 8 ottobre 1993, repertorio n. 2309, debitamente registrato e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo in data 26 ottobre 1993, al n. 9744 di formalità;

CONSTATATO che, con atto di compravendita dr. Fabrizio Fortini, notaio in Viterbo del 26 settembre 2001, repertorio n. 24195, debitamente registrato a Viterbo e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo in data 28 settembre 2001, al n. 9418 di formalità, il sig. Lilloni Gianluigi ha venduto al sig. Lilloni Enrico, unitamente a maggior consistenza, la propria quota parte del fondo di cui in oggetto;

PRESO ATTO che con sentenza del Tribunale di Viterbo del 25 agosto 2016, repertorio n. 3531, debitamente registrata e trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo in data 16 novembre 2016, al n. 1740 di formalità, veniva dichiarata la simulazione assoluta del precitato atto di compravendita a rogito notaio Fabrizio Fortini di Viterbo del 26 settembre 2001, repertorio n. 24195 e disposto il ritrasferimento della quota parte ereditata e precedentemente venduta dal sig. Lilloni Enrico al sig. Lilloni Gianluigi;

CONSIDERATO che con atto di compravendita dr.ssa Monica Polizzano, notaio in Roma, dell'8 novembre 2022, repertorio n. 9132/6437, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 4, in data 16 novembre 2022, al n. 38262, serie 1T e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo il 17 novembre 2022, al n. 15049 di formalità, i sigg.ri Lilloni Enrico, Lilloni Gianluigi e Valentini Isabella Francesca, sotto talune condizioni sospensive disciplinate all'art. 9 del contratto predetto, hanno venduto la piena proprietà dell'immobile in oggetto alla Società "SF CELESTE S.R.L.", con sede legale in Acquapendente (VT), Codice Fiscale 02349450565;

CONSIDERATO E PRESO ATTO che i sigg.ri Lilloni Enrico e Gianluigi e la sig.ra Isabella Francesca Valentini con istanza del 6 ottobre 2022, prot. n. 9783 e successive integrazioni, hanno fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sul descritto immobile;

VISTA la relazione tecnica acquisita agli atti con la nota prot. 708 del 15 marzo 2023 redatta dal tecnico dr. Luigi Castiglione, con la quale ha comunicato che il fondo in oggetto non è gravato da servitù e/o vincoli in favore di ARSIAL per quanto riguarda il passaggio di tubazioni idriche/strutture acquedottistiche;

VISTA la relazione tecnica acquisita agli atti con la nota prot. 1032 del 20 aprile 2023 redatta dal tecnico ing. Manuel Paolini, relativa alla quota 666, sita in comune di Tuscania, al foglio 126, particella 34 della superficie di ha 02.64.00;

CONSIDERATO che l'Ente, non avendo da oltre un trentennio la detenzione materiale del terreno in oggetto, dichiara espressamente di non essere responsabile, a nessun titolo, di ogni e qualsiasi accadimento o evento verificatisi nel citato periodo, nonché di ogni e qualunque attività eseguita dai possessori senza espressa autorizzazione dell'Ente come meglio specificato nella relazione prot. 1032 del 20 aprile 2023;

CONSIDERATO, altresì, che l'Ente dichiara, in relazione all'eventuale esistenza di materiali inquinanti e/o inquinati che possano essere rinvenuti all'interno di quanto in oggetto del presente atto di non averne alcuna conoscenza e di non assumere alcun onere relativo, ivi compreso lo smaltimento, interrimento, messa in sicurezza o quanto altro previsto dalle vigenti norme in materia;

ATTESO che sono decorsi i termini trentennali dalla data della prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione;

RITENUTO pertanto di dover prendere atto che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data della prima assegnazione;

SU PROPOSTA e istruttoria dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse e la relazione "allegato A", che forma parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI DARE ATTO, ad ogni effetto di legge, che per il fondo, assegnato al sig. Pietrangeli Primo, sopra generalizzato, con atto a rogito avv. Giambattista Ghi, del 21 novembre 1954, repertorio n. 1867, meglio descritto in premessa, distinto in catasto del Comune di Tuscania, località Formicone, foglio 126, particella 34, per la superficie complessiva di ha 02.64.00, costituente la descritta quota 666 nello stato e condizioni in cui si trova, con tutti gli annessi, connessi e diritti, con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue e con ogni altro onere, peso o vincolo, quantunque non denunciati, viene disposta, a seguito del decorso del trentennio ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed in applicazione dell'art. 4 del Regolamento

Regionale n.7/2009, la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, la quale si riserva di applicare, se occorrerà, le disposizioni contenute negli articoli del capitolato allegato all'atto di assegnazione.

DI DARE ATTO che sono decorsi i termini trentennali dalla data della prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione.

DI DARE ATTO che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data della prima assegnazione.

DI RICHIEDERE all'Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia sul descritto immobile, con esonero del competente Gerente da qualsiasi responsabilità per la trascrizione della presente determinazione.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs. 33/2013	23	1			X		X	

RELAZIONE

Assegnatario: sig. Pietrangeli Primo, nato a Tuscania (VT)

Matricola: n. 1142/V;

Contratto: del 21 novembre 1954, n. 1867;

Quota: n. 666, Comune di Tuscania, località Formicone;

Dati Catastali: distinta al foglio 126, particella 34, per la superficie di ha 02.64.00;

Confini: a nord con le quote 665-667-676-678.

Con istanza del 6 ottobre 2022, prot. n. 9783, gli aventi titolo, i sigg.ri Lilloni Enrico e Gianluigi e la sig.ra Isabella Francesca Valentini, hanno richiesto all'Agenzia la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sul descritto immobile.

Ai fini della corretta situazione catastale del terreno costituente la quota 666 si è provveduto a richiedere con nota prot. 260 del 31 gennaio 2023 una relazione tecnica, acquisita agli atti con la nota prot. 708 del 15 marzo 2023 redatta dal tecnico incaricato Dr. Luigi Castiglione dalla quale emerge che il fondo non è gravato da servitù e/o vincoli in favore di ARSIAL per quanto riguarda il passaggio di tubazioni idriche/strutture acquedottistiche. Con nota prot. 1032 del 20 aprile 2023 è stata acquisita agli atti la relazione del tecnico ing. Manuel Paolini con la quale è stata eseguita l'istruttoria necessaria per la cancellazione del vincolo di riservato dominio.

Dalla situazione contabile risultante dalla documentazione in possesso negli archivi dell'Agenzia, si rileva che per l'assegnazione in oggetto non risultano debiti inevasi nei confronti di ARSIAL.

Tutto ciò premesso, considerato che non risultano a carico debiti insoluti, nulla osta a procedere alla determinazione di cancellazione del riservato dominio a favore dell'Agenzia sul fondo in argomento.

Roma, 07 luglio 2023

IL Responsabile di P.O.
Dr.ssa Daniela Moscatelli